



## Confermata la non cumulabilità tra l'indennizzo (ex lege n. 210/92) e risarcimento

### Descrizione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4415 del 19/02/2024, rigetta il ricorso con il quale si affermava la non operabilità della *compensatio lucri cum damno* sulla base della diversità tra il soggetto erogante la prestazione indennitaria (il Ministero) e quello gravato dal risarcimento, e della considerazione per quale, non essendo prevista la surroga, il responsabile civile e le società assicuratrici si sarebbero indebitamente arricchite causa della riduzione, o annullamento, del debito risarcitorio.

Il Collegio ha confermato che: *“in caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la **“compensatio lucri cum damno” fra l’indennizzo ex lege n. 210/92 e il risarcimento del danno anche laddove solo in apparenza non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza**, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210/92 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l’indennizzo”*.

Più nello specifico, richiamando la prima sentenza che ha dato origine all’indirizzo in discorso, la Corte ha precisato che. *“nella materia sussiste una legittimazione processuale passiva soltanto formale del Ministero, attesa l’attribuzione delle relative funzioni amministrative alle Regioni, che godono (e dispongono in via autonoma), allo scopo, di trasferimenti di risorse dal bilancio statale e che risultano, conseguentemente, i soggetti materialmente obbligati all’erogazione della prestazione indennitaria; le Regioni, in particolare, operano nell’ambito delle funzioni di tutela pubblica della salute che sono proprie del Servizio Sanitario Nazionale, di cui costituiscono articolazioni anche le aziende sanitarie locali, alimentate in massima parte con finanziamenti che, dallo Stato, vengono trasferiti in parte qua alle singole Regioni stesse; alla pluralità dei soggetti operanti in campo sanitario (Regioni e Aziende) corrispondono la comunanza delle finalità, la convergenza delle attività e una commistione delle risorse finanziarie che consentono di **individuare – sul piano sostanziale – un’unica “parte pubblica”, pur variamente articolata sul piano delle strutture e delle soggettività giuridiche, che è chiamata a rapportarsi con chi sia stato danneggiato da emotrasfusioni, provvedendo all’erogazione dell’indennizzo e all’eventuale risarcimento del danno***



“

## **Categoria**

1. Focus giuridico

## **Data di creazione**

27 Feb 2024